

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMBI, Busetto, Ognibene, Magno, De Pasquale, Amendola Pietro, Poerio, Todros, Di Vittorio Berti Baldina, Beragnoli, Lusoli, Napolitano Luigi, Cianca

Presentata il 4 febbraio 1965

**Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676,
recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 30 dicembre 1960, n. 1676 il legislatore ha dato l'avvio ad una legislazione che tenderà sempre più a creare migliori e più civili condizioni di ambiente per i lavoratori agricoli, ciò anche allo scopo di adeguarle alle moderne e più elevate esigenze proprie e conseguenti alla coscienza che i lavoratori di tutte le categorie che operano in agricoltura hanno del loro diritto a vivere fruendo degli stessi *comfort* che i loro fratelli dei grandi centri urbani esigono per dare il loro contributo di opere e di lavoro per la società nazionale. In questo quadro una casa moderna e confortevole è la prima loro aspirazione.

Il grave gravissimo fenomeno dell'esodo di massa dalle campagne verificatosi nelle campagne padane, del meridione e, in modo diverso, in tutte le regioni italiane, messo in relazione con la necessità delle indispensabili riforme di struttura che il progresso dell'agricoltura nazionale esige vengano adottate, con la congiuntura che caratterizza la situazione economica attuale e con le imprescindibili esigenze di una politica di democratica programmazione economica, impongono di porre il problema della casa in modo nuovo e più organico. In maniera che le soluzioni siano sempre meno settoriali e sempre più armonizzate

con le grandi linee delle riforme strutturali e della programmazione stessa.

Visto sotto questo profilo il problema di dare una casa a tutti coloro che lavorano nell'agricoltura, siano essi braccianti, salariati, mezzadri, fittavoli, coltivatori diretti, compartecipanti, ecc. assume proporzioni macroscopiche che, tuttavia, non debbono spaventare, soprattutto se con opportune misure si faranno confluire i fondi previsti già dalla legislazione vigente in un unico alveo e se si adotteranno le nuove misure legislative che coraggiosamente bisogna adottare, se si vuole veramente prospettare per l'avvenire una diversa situazione nelle campagne e una rilevante modificazione dei rapporti fra città e campagna quale componente essenziale di una politica di sviluppo della nostra agricoltura per soddisfare le sempre crescenti esigenze della vita e della economia nazionale.

È quindi indispensabile, per intanto, la configurazione precisa della dimensione di questo problema e a ciò potrebbe egregiamente provvedere un rapido e bene orientato aggiornamento del censimento delle abitazioni dei contadini, come noi proponiamo, affinché in seguito si possa procedere a prospettare la soluzione organica e globale di cui sopra abbiamo delineato l'ampiezza, l'urgenza, la tem-

pestività e l'opportunità. Immediatamente però il legislatore, a nostro avviso, ha di fronte il problema dell'attuazione integrale della legge del 1960 non solo fino all'esaurimento dei fondi stanziati, né solo fino all'ottenimento del numero dei vani e delle abitazioni allora ipotizzato sulla base dei costi-vano a quell'epoca e che oggi sono raddoppiati, per andare oltre, molto oltre se possibile, anche in considerazione della domanda che si è accresciuta notevolmente proprio per l'efficacia educativa delle prime sia pur timide realizzazioni dovute all'applicazione della precitata legge; ma soprattutto per incamminarci subito per la strada di una soluzione globale del problema.

Infatti in sede di approvazione della legge n. 1676 del 1960, si riteneva di poter costruire 100.000 appartamenti per il costo medio a vano di 400.000-450.000, invece alla data di oggi, il costo medio a vano è di lire 900.000.

Per cui, senza un aumento degli investimenti nel periodo 1965-70 al massimo si costruiranno 40.000 appartamenti di fronte ad un bisogno reale che è nell'ordine di grandezza di circa 700.000 abitazioni.

Il Comitato nazionale di attuazione della legge del 1960 e quelli provinciali hanno dato

buona prova e noi concordiamo con la proposta n. 1888 del collega Zanibelli rivendicando anzi per detti organi una funzione ed un ruolo più vasti nella esecuzione della legislazione riguardante il problema della casa di tutti i lavoratori in agricoltura.

Si giustificano pertanto, a nostro parere e collegandoci ad analoghe posizioni di altri gruppi della Camera, come la proposta Curti-Avolio testimonia, le nostre richieste di aumento dei fondi per attuare la 1676 e quelle che si avanzano per i tempi e i modi di finanziamento onde evitare anche per il futuro gli intralci che ancora oggi si frappongono alla puntuale applicazione dei piani già elaborati fino a bloccare l'azione dei cantieri edili in essere, con la conseguenza che anziché contribuire ad alleviare la drammatica situazione dell'occupazione in uno dei settori vitali della nostra economia, come quello della edilizia capace fra l'altro se si moltiplicassero gli investimenti di mettere in movimento i settori collaterali, si contribuisce, per contro, ad aggravarla ulteriormente.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, noi sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, istituito con legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è autorizzato ad effettuare un censimento delle abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti, dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti e lavoratori similari. Detto censimento dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo il Comitato di attuazione precitato potrà valersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica e di enti pubblici mediante stipula di apposite convenzioni che sono approvate dal Comitato stesso.

Alla spesa necessaria per l'espletamento del censimento si farà fronte ricorrendo ai fondi ricavati dagli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi della sopracitata legge, o, in mancanza di essi, ricorrendo ai fondi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre per gli esercizi dal 1961-62 al 1963-64 e per il secondo semestre 1964, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di 20 miliardi e per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 60 miliardi.

I mutui sono da ammortizzare in un periodo non superiore a 35 anni. Nei limiti dell'importo complessivo di 200 miliardi per l'intero decennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti. I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite

con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzati alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo ».

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo alla assegnazione.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, dei lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi e potrà essere corrisposto in non più di 35 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 15 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento o ampliamento.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto trentacinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede può:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di secondo grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto d'acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile corrispondendo un valore massimo del quaranta per cento della quota di riscatto.

2) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario ».